



DDL AS 1577

“RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

NOTA DI LETTURA SUGLI ARTICOLI DI INTERESSE DEI COMUNI

Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

L'**articolo 1** contiene una delega al Governo - prevedendo per essa il termine di diciotto mesi - in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ("uffici pubblici").

La delega investe un duplice profilo:

- l'informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l'obiettivo della totale accessibilità *on line*;
- la semplificazione organizzativa e la ridefinizione della partecipazione al processo decisionale delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla piena accessibilità *on line* alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni, compresi i pagamenti da effettuare a favore delle stesse. L'invio di documenti al domicilio fisico dovrà essere effettuato solo nei casi in cui non sia possibile, per la natura dei documenti stessi, l'invio in modalità telematica. Il termine per esercitare la delega è di diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il **comma 2** enuncia i principi e criteri direttivi della delega. Esso fa riferimento a principi e criteri "desumibili" dagli articoli 12 e 41 del codice dell'amministrazione digitale in merito, rispettivamente, alle *Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa* e al *Procedimento e fascicolo informatico*.

Ancora il **comma 2** è poi suddiviso nelle lettere da a) a i), le quali recano ulteriori principi e criteri direttivi.

La **lettera a)** prescrive che i decreti legislativi delegati debbano tenere conto dell'obiettivo del superamento del supporto cartaceo nella normale attività delle amministrazioni che sono chiamate ad assicurare la trasmissione di dati e documenti per via telematica.

La **lettera b)** prevede che si debba operare nel senso di una ridefinizione dei processi decisionali della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla partecipazione degli interessati da tali processi, a tal fine utilizzando il sistema di identità digitale di cui all'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale.

La **lettera c)** stabilisce che si debbano prevedere meccanismi di aggiornamento continuo, tenendo conto dell'evoluzione delle nuove tecnologie, nonché della loro diffusione e successo, dell'attività delle amministrazioni con particolare riferimento ai processi decisionali e all'erogazione dei servizi. Tale aggiornamento è effettuato anche previa delegificazione o deregolamentazione.

La **lettera d)** prevede l'uso di *software* aperti e non dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie.

La **lettera e)** prevede l'individuazione di *standard* dei sistemi informativi il più possibile uniformi per ciascun procedimento in modo da assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa.

La **lettera f)** prevede che il dirigente responsabile per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione interessata (previsto dal codice dell'amministrazione digitale all'articolo 17, comma 1) individui gli insiemi di dati omogenei prodotti dall'amministrazione al fine della pubblicazione in formato aperto e di mantenere un alto livello qualitativo dei dati stessi.

I dati dovranno essere fruibili in maniera aperta e gratuita da parte delle amministrazioni, salvi i casi di segreto d'ufficio.

La **lettera g)** stabilisce che i decreti delegati dovranno anche prevedere norme finalizzate alla riduzione dei tempi e delle fasi procedurali e dovranno eliminare la sovrapposizione delle competenze. Tale disposizione dovrà essere attuata anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3.

La **lettera h)** stabilisce che i decreti dovranno obbligare le amministrazioni ad istituire punti unici di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e dell'edilizia e a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese").

Infine la **lettera i)** incide sulla materia dei dati inerenti la *circolazione dei veicoli*. Prevede che i decreti legislativi da emanare fissino nuove modalità di raccolta di tali dati, in particolare stabilendo nuove modalità di archiviazione che permettano di rilasciare un unico documento attestante i dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

A tal fine dovranno essere previsti il collegamento e l'interoperabilità delle diverse strutture competenti, prevedendo la riorganizzazione e l'eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dal Pubblico registro automobilistico e dal Dipartimento della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 3** prevede che le amministrazioni, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, procedano alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente, anche sulla base di modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. Tale monitoraggio dovrà peraltro evidenziare gli uffici responsabili, i soggetti intervenienti, i termini, la durata media, il livello di digitalizzazione, oltre alle sovrapposizioni di competenze e alle ipotesi di semplificazione, dei procedimenti amministrativi.

La norma si applica a tutte le amministrazioni come definite dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sono quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo"). Nelle more di una riforma del settore, deve continuare ad essere incluso nella presente elencazione anche il CONI.

Il **comma 4** stabilisce che il Governo adegui la disciplina regolamentare relativa ai procedimenti amministrativi con particolare riferimento all'ulteriore riduzione dei termini temporali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito della ricognizione.

Il **comma 5** pone in capo alle amministrazioni di realizzare, aggiornare e pubblicare sui siti istituzionali manuali e guide che illustrino le modalità di svolgimento di ciascun procedimento, individuando anche gli oneri a carico del cittadino e illustrando le eventuali fasi ispettive.

Il **comma 6** sanziona le amministrazioni che non ottemperino agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 3 e agli obblighi informativi di cui al comma 5 prevedendo che tali amministrazioni non possano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Ai sensi del **comma 7**, i decreti legislativi delegati sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro interessato, previo parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Tali pareri devono essere resi entro 45 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere.

Lo schema è quindi trasmesso alle commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Se il termine per il parere cade nei 30 giorni che precedono o successivamente alla scadenza di cui al comma 1 per l'adozione dei decreti legislativi (come detto, 18 mesi dall'entrata in vigore della legge), tale scadenza è prorogata di 90 giorni.

Il **comma 8** reca ulteriore delega per le integrazioni e correzioni. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dell'oggetto e dei principi contenuti nella presente legge.

Articolo 3

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

Questo articolo apporta alcune modifiche alla legge n. 241 del 1990 introducendo un nuovo articolo 17 bis in materia di *silenzio assenso tra amministrazioni statali*.

L'articolo stabilisce **al comma 1** che, nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte delle amministrazioni statali per l'adozione di provvedimenti normativi, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell'amministrazione procedente.

Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale, entro quei trenta giorni.

In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o del provvedimento.

Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Il comma 2 prevede che decorso il termine di trenta giorni (e quello eventualmente ad esso aggiuntosi, del pari di trenta giorni), al silenzio (inteso quale mancata comunicazione) consegua che si intende per acquisito l'assenso, il concerto o il nulla osta.

In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri decide sulle modifiche da apportare.

Diversamente dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241, questo articolo *17-bis* così introdotto si verrebbe ad applicare – come prevede il **comma 3** - anche ai casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. E' per esse previsto un termine superiore, di sessanta giorni. Questo, qualora disposizioni di legge di settore o la futura nuova disciplina della conferenza di servizi (oggetto della delega posta dall'articolo 2 del disegno di legge) non prevedano un termine diverso.

Anche in tal caso, il silenzio è disciplinato alla stregua di silenzio-assenso.

Il **comma 4** infine prevede che le disposizioni del presente articolo non si applichino nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Articolo 4

(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)

L'articolo 4 delega il Governo ad individuare precisamente i procedimenti oggetto di SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) e di silenzio assenso e definisce il relativo procedimento.

Il **comma 1** delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per la "precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (**comma 2**).

Il procedimento prevede:

- la proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- il concerto con il Ministro dell'interno, e ciò in relazione alle autorizzazioni di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; si tratta del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede numerosissime autorizzazioni (a volte denominate licenze) molte delle quali - ma non tutte - contenute nel Capo III (autorizzazioni di polizia).
- il previo parere della Conferenza unificata (prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281);
- il previo parere del Consiglio di Stato;
- un termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto per esprimere entrambi i pareri; decorso tale termine il Governo può comunque procedere;
- la trasmissione dello schema di decreto alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti; sessanta giorni dalla data di trasmissione per esprimere parere parlamentare, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Se il termine cade nei trenta giorni precedenti o successivi alla fine dei dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, entro i quali va esercitata la delega, tale scadenza è prorogata di novanta giorni.

Il **comma 3** infine autorizza il Governo ad adottare, nel rispetto degli stessi oggetti e dei medesimi principi e criteri direttivi, un decreto legislativo di integrazione e correzione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 5

(Autotutela amministrativa)

L'**articolo 5** interviene in materia di autotutela amministrativa apportando anch'esso modifiche alla legge n. 241 del 1990. L'intervento si svolge su tre piani:

- la lettera a) aggiunge anche il pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale ai casi per in cui l'amministrazione può procedere alla revoca e all'annullamento d'ufficio
- la lettera b) limita la revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione ai soli casi non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento e, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, esclude la revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- la lettera c) limita a due anni la possibilità di annullamento d'ufficio, lasciando inalterata la disciplina dei i casi di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Più in dettaglio, la modifica alla legge 241 del 1990:

- per quanto concerne l'art. 19, la lettera a) aggiunge anche la "presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente" (fattispecie di

cui al comma 4 dello stesso art. 19) ai casi per i quali (comma 3, secondo periodo, dell'art. 19) l'amministrazione può procedere - in via di autotutela - alla revoca (articolo 21-*quinquies*) e all'annullamento d'ufficio (articolo 21-*nonies*) di quanto conseguito dall'interessato a seguito di segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.

- per quanto concerne l'articolo 21-*quinquies*, la lettera b) modifica le condizioni sotto cui l'amministrazione può revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole (determinando la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti).

La revoca è attualmente possibile in caso di mutamento della situazione, ma la proposta in esame richiede anche che tale mutamento sia non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento.

Inoltre, la revoca è possibile in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma la proposta in esame esclude tale fattispecie di revoca per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

- per quanto concerne l'articolo 21-*nonies* sull'annullamento d'ufficio, la lettera c), premesso che l'intatto art. 21-*octies* disciplina l'annullabilità del provvedimento in generale:
- esclude che siano annullabili d'ufficio i provvedimenti "sostanzialmente legittimi", vale a dire quelli il cui contenuto non sarebbe stato diverso, nonostante i vizi di procedimento o di forma o la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
- limita a due anni il termine per l'annullabilità d'ufficio per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e ne fissa la decorrenza dal momento di produzione degli effetti.
- conferma le responsabilità per l'adozione, e anche per il mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Articolo 6

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)

L'articolo contiene una delega al Governo - prevedendo per essa il termine di sei mesi - per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su un duplice ordine di disposizioni:

- gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (è quanto disciplinato dal *decreto legislativo n. 33 del 2013*);
- l'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico (è quanto disciplinato dal *decreto legislativo n. 39 del 2013*).

Articolo 8

(Definizioni di pubblica amministrazione)

Il **comma 1** dell'articolo in esame consta di sette lettere, ciascuna recante definizione di un insieme di amministrazioni corrispondenti ad un ambito individuato.

Le diverse 'categorie' di amministrazioni sono così denominate:

- amministrazioni statali (lettera *a*);
- amministrazioni nazionali (lettera *b*);

- amministrazioni territoriali (lettera *c*);
- amministrazioni di istruzione e cultura (lettera *d*);
- amministrazioni pubbliche (lettera *e*).

Sono inoltre individuati:

- soggetti di rilievo pubblico (lettera *f*);
- organismi privati di interesse pubblico (lettera *g*).

Il medesimo articolo 8 stabilisce che le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, sono sottoposte al controllo della Corte dei conti e ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro.

Il **comma 2** stabilisce che unioni, associazioni e consorzi di enti definiti ai sensi del comma 1, rientrano nella relativa definizione.

Tale disposizione non si applica agli enti pubblici economici.

Il successivo **comma 3** demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze) la redazione di un elenco per ciascuna delle definizioni di cui al comma 1.

Il D.P.R. è emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

Ai sensi del **comma 4** l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità n. 196 del 2009.

Articolo 10

(Dirigenza Pubblica)

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

Di seguito i principi e criteri direttivi.

Il sistema della dirigenza pubblica (lett. a))

Si prevede l'istituzione del **sistema della dirigenza pubblica**, articolato in ruoli unificati e coordinati (statale, regionale e locale), accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli.

Inquadramento: il ruolo unico dei dirigenti degli enti locali e la Commissione per la dirigenza locale (lett. b))

Il **ruolo unico dei dirigenti degli enti locali** è istituito previa **intesa in Conferenza Stato-Città**. In sede di prima applicazione nello stesso confluiscono i dirigenti di ruolo degli enti locali. La gestione del ruolo unico è affidata alla Commissione per la dirigenza locale.

La **Commissione per la dirigenza locale**, analogamente alle Commissioni per la dirigenza statale e per la dirigenza regionale, opera con piena autonomia di valutazione; i suoi componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base

di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali. I decreti delegati dovranno stabilire le funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e dell'effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi.

Rispetto ai **Segretari comunali e provinciali** si prevede l'abolizione della figura e la soppressione del relativo Albo. In dettaglio:

- coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi sono iscritti all'Albo, nelle fasce professionali A e B sono inseriti in una **sezione speciale, ad esaurimento**, del ruolo unico della dirigenza locale;
- una specifica disciplina deve essere prevista per coloro che appartengono alle suddette fasce professionali, ma che sono attualmente privi di incarico;
- inoltre una specifica disciplina dovrà contemplare le modalità di confluenza nel ruolo unico di coloro che sono iscritti nella fascia professionale C, dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario;
- analoghe modalità dovranno disciplinare la confluenza nel ruolo unico dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della legge delega.

Rispetto ai comuni privi di figure dirigenziali si prevede la facoltà di nominare un **dirigente apicale** con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, eventualmente attingendo nella sezione speciale, fermo il rispetto della normativa sul contenimento della spesa per il personale. L'eventuale funzione di direzione apicale dovrà essere esercitata in forma associata, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'accesso alla dirigenza (lett. c)

Si prevede che l'accesso alla dirigenza avvenga mediante corso-concorso o concorso unico.

Il **corso-concorso** avrà cadenza annuale, per ciascuno dei tre ruoli unici, per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo, e con esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso.

I vincitori sono immessi in servizio come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o esperienze all'estero.

L'immissione nel ruolo unico avviene previo superamento di un esame.

Il **concorso unico**, per ciascuno dei tre ruoli, avrà cadenza annuale, per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso, con esclusione di graduatorie di idonei.

La graduatoria finale è formata alla fine del ciclo di formazione iniziale.

I vincitori sono assunti a tempo determinato per il primo triennio di servizio, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o esperienze all'estero; l'assunzione a tempo indeterminato avviene previo superamento di un esame di conferma, tenuto da un organismo indipendente. In caso di mancato superamento dell'esame di conferma si ha risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario.

La gestione del corso concorso e i bandi del concorso unico sono affidati alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Si prevede la riforma della Scuola, che dovrà garantire un'adeguata

rappresentanza alle regioni e agli enti locali. Per lo svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza locale la Scuola potrà avvalersi delle amministrazioni locali, nonché della collaborazione di scuole locali.

La formazione permanente dei dirigenti (lett. d))

I dirigenti sono soggetti ad un sistema di formazione permanente, con obblighi di formazione annuale, da adempiere attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione, presso scuole di formazione regionali o locali o presso istituzioni universitarie. I dirigenti di ruolo hanno obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per la formazione dei futuri dirigenti, per almeno 2 giornate annue, ove richiesto.

L'ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione deve essere adeguato alle funzioni attribuite, al carico di lavoro assegnato, alla metodologia didattica necessaria.

Il conferimento di incarichi dirigenziali (lett. e))

E' prevista la possibilità di conferire incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli unici. Sarà istituita una **banca dati** nella quale inserire il curriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli, comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti.

Per ciascun incarico dirigenziale, dovranno essere definiti requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali.

Gli incarichi a dirigenti di ruolo sono conferiti mediante procedura con **avviso pubblico**, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione e approvati dalle Commissioni per la dirigenza, anche sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni stesse; dando rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.

Per gli **incarichi relativi ad uffici di vertice** e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale si prevede in particolare la preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, da parte delle Commissioni per la dirigenza, con successiva scelta da parte del soggetto nominante.

Per gli **altri incarichi dirigenziali** è prevista invece la valutazione di congruità successiva, da parte della Commissione competente. Nell'assegnazione degli incarichi si privilegia la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti.

In caso di decadenza degli incarichi per riorganizzazione dell'amministrazione, è previsto il parere vincolante delle Commissioni per la dirigenza.

La durata degli incarichi dirigenziali (lett. f))

Gli incarichi dirigenziali avranno **durata triennale**, saranno rinnovabili senza procedura selettiva per una sola volta, altrimenti saranno rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso

pubblico, con proroga nelle more del perfezionamento della procedura stessa. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali deve essere perseguito l'equilibrio di genere.

I dirigenti privi di incarico (lett. g))

Ai dirigenti privi di incarico spetterà l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti delegati, dovrà essere disciplinata la decadenza dal ruolo a seguito di un determinato periodo di disponibilità.

I decreti delegati dovranno disciplinare il diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità.

Deve essere inoltre disciplinata la possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive.

La valutazione dei risultati (lett. h))

I decreti delegati dovranno introdurre una semplificazione del processo di valutazione, e la revisione delle fasce di merito. L'oggetto della valutazione sarà definito con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell'amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all'impatto finale degli interventi attivati.

Le amministrazioni definiscono il proprio sistema di valutazione sulla base dei principi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato. La mancata differenziazione delle valutazioni costituisce a sua volta criterio di valutazione.

Gli esiti della valutazione assumeranno rilievo per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali.

La responsabilità dei dirigenti (lett. i))

Rispetto alla responsabilità dirigenziale i decreti delegati dovranno portare al riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi.

La retribuzione dei dirigenti (lett. l))

In materia di trattamento economico i decreti delegati dovranno disciplinare l'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e

accessorio. Si prevede inoltre la definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico.

I decreti delegati disciplineranno la definizione della **retribuzione di posizione**, comunque non inferiore al 30 per cento del totale, in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico, e la definizione dell'incidenza della **retribuzione di risultato**, comunque non superiore al 15 per cento del totale, in relazione al tipo di incarico. La retribuzione di risultato è collegata sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente. Si prevede che la retribuzione di posizione fissa confluisca nel trattamento economico fondamentale.

Sarà inoltre disciplinata la possibilità, per ciascun dirigente, di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati.

Si prevede infine la definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni.

La disciplina transitoria (lett. m)

Il legislatore delegato dovrà prevedere una specifica disciplina transitoria, con graduale riduzione del numero dei dirigenti, ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.

Articolo 11

(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche)

I **commi da 1 a 3** dell'**articolo 11** prevedono che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative per il rafforzamento del telelavoro e dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, stipulino convenzioni con asili nido e provvedano, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, per servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

Il **comma 4** prevede il rifinanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa e modifica la disciplina dell'ambito dei relativi soggetti destinatari.

Articolo 13

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 13** reca **alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche** e dei connessi profili di organizzazione amministrativa ed integra la procedura - di cui all'**articolo 12** - per l'adozione della medesima delega, inserendo il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ponendo un termine di dodici mesi per l'esercizio della delega, decorrenti dalla scadenza della delega in materia di dirigenza pubblica, di cui all'articolo 10. I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo 13 si aggiungono a quelli contemplati dall'articolo 12.

Tali principi e criteri direttivi specifici prevedono:

- il riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche (**lettera a**);
- l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità di espletamento degli stessi; la gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli altri enti di area vasta (ivi comprese le città metropolitane); la definizione di limiti, assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; la riduzione dei termini di validità delle graduatorie (**lettera b**);
- l'introduzione di un sistema informativo nazionale, inteso alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento, in grado di orientare la programmazione delle assunzioni, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; il rafforzamento del coordinamento e del controllo da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette (**lettera c**);
- l'attribuzione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di compiti di supporto tecnico, in favore del Dipartimento della funzione pubblica, nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione, e il rafforzamento della funzione di assistenza dell'ARAN nel settore della contrattazione collettiva integrativa (**lettera d**);
- la concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, la revisione del relativo sistema di controlli ed il potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa (**lettera d**);
- la determinazione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa (**lettera d**);
- la definizione delle materie escluse da quest'ultima, anche ai fini di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali (**lettera d**);
- la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici (**lettera e**);
- la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni (**lettera f**);
- il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità e fermi restando i limiti di spesa (**lettera g**).

Articolo 14

(Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 14** reca **alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche** da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

I principi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo 14 si aggiungono a quelli contemplati dall'articolo 12 e sono i seguenti:

- a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica;
- b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri di scelta tra modello societario e modello dell'amministrazione autonoma o criteri per l'internalizzazione;
- c) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
- d) introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di una maggior trasparenza e della precisa definizione delle responsabilità delle amministrazioni locali partecipanti e degli amministratori degli organismi partecipati;
- e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi;
- f) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Articolo 15

(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali)

L'**articolo 15** reca alcuni principi e **criteri direttivi specifici per la delega per il riordino dei servizi pubblici locali** da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata del presente testo normativo.

I principi e criteri direttivi specifici di cui al **presente articolo 15** si aggiungono a quelli contemplati dall'**articolo 12** e sono i seguenti:

- a) definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti;
- b) definizione dei criteri per l'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- c) individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in coerenza con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza;
- d) definizione dei criteri per la definizione degli ambiti territoriali ottimali e per l'individuazione degli enti di governo responsabili dell'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) definizione dei criteri per l'esercizio delle funzioni dei comuni in forma associata;
- f) individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico e tipologie di affidamenti;
- g) individuazione delle modalità e degli strumenti per assicurare la trasparenza delle procedure di affidamento;
- h) individuazione dei termini e delle modalità adeguati ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione delle norme in coerenza con la disciplina dell'unione europea anche con riferimento alla scadenza degli affidamenti;
- i) coordinamento con la normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici;

- l)* individuazione dei meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l'aggregazione degli ambiti gestionali secondo criteri di economicità ed efficienza;
- m)* disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- n)* individuazione degli indirizzi per la definizione dei regimi tariffari;
- o)* individuazione delle funzioni di governo, organizzazione, regolazione e controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, delle amministrazioni pubbliche e delle autorità di regolazione che ai diversi livelli di governo presiedono alle diverse funzioni e delle regole della loro interazione.